

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2302

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIPPO, IODICE, MASTRANZO, DEMITRY, CIMMINO,
MASTRANTUONO, PARLATO, NAPOLI, PUJIA, D'AMATO**

Soppressione dell'Ente autonomo Volturno

Presentata il 25 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'Ente autonomo Volturno fu istituito nel lontano 8 luglio 1904 con la legge n. 351, al fine dello sfruttamento della forza idraulica ricavabile dalle sorgenti del fiume Volturno per la produzione di energia elettrica per la città di Napoli.

Successivamente con legge 16 dicembre 1941, n. 1663, si concesse allo stesso Ente la facoltà di poter svolgere anche attività di esercizio di trasporto pubblico tra il comune di Napoli e quelli limitrofi.

La nazionalizzazione delle imprese elettriche avvenuta con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), sottrasse all'Ente autonomo Volturno non solo l'attività principale ma anche quella più remunerativa del trasporto pubblico locale, che consentiva di bilanciare le pe-

santi passività che mano a mano venivano accumulandosi. Tale situazione ha provocato il progressivo assorbimento dell'indennità di liquidazione versata dall'ENEL, utilizzata per ripianare i *deficit* della controllata Società per l'esercizio di pubblici servizi anonima (SEPSA).

La situazione debitoria che, con alterne vicende, si trascinava al 1965, sembrava giunta a soluzione nel 1985 grazie ad un disegno di legge predisposto dal Ministro dell'interno allo scopo di ricostituire il fondo di dotazione dell'Ente, che però rimase allo stato di schema. Né tantomeno è possibile per l'Ente autonomo Volturno colmare il *deficit*, visto che l'unica attività rimastagli è quella dell'illuminazione votiva dei cimiteri di Napoli, tra l'altro a sua volta concessa ad altra società.

Se è evidente quindi l'esigenza di sanare in modo definitivo la situazione debitoria dell'Ente, tale scopo deve essere perseguito avendo presente il dettato costituzionale e la legislazione vigente laddove sono definite le competenze regionali in materia di trasporti, al fine di garantire la rispondenza del trasporto locale alle esigenze delle collettività regionali. D'altro canto è chiara la opportunità della soppressione dell'Ente autonomo Volturno, non potendosi giustificare la sua sopravvivenza con l'unica attività ancora svolta.

A tale scopo l'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce la messa in liquidazione dell'Ente autonomo Volturno. Il successivo articolo 2 individua il tempo necessario per la soppressione dell'Ente, l'organo preposto ad attuarla ed i limiti posti al suo operare. L'articolo 3 prevede la destinazione alla regione Campania del

patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, senza che ciò comporti il pagamento di qualsiasi imposta o tassa di registro nonché pagamenti di qualsiasi titolo. L'articolo 4 stabilisce che le funzioni amministrative relative alla Società per l'esercizio di pubblici servizi anonima (SEPSA) vengano trasferite o delegate alla regione Campania. In caso di delega prevista dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione costituisce una apposita società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

All'articolo 5 viene specificato il subentro della regione Campania in tutti i rapporti pendenti dell'Ente, attivi e passivi.

L'articolo 6 detta le disposizioni concernenti le possibili destinazioni di lavoro del personale dell'Ente e delle società controllate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Ente autonomo Volturmo, di seguito denominato « Ente », istituito con legge 8 luglio 1904, n. 351, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di liquidazione sono svolte collegialmente dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che assicura la continuità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi precedentemente garantiti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Ente non può compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione o comunque non connessi alle attività di cui al comma 1, e non può assumere personale, anche con rapporto a carattere straordinario o temporaneo, neppure quando ciò sia previsto obbligatoriamente per legge.

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche alle società controllate dall'Ente.

ART. 3.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, entro il termine indicato nel medesimo articolo, trasmette alla regione Campania l'inventario dei beni trasferiti.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono effettuati in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto a qualsiasi titolo alcun diritto, rimborso o emolumento.

ART. 4.

1. Le funzioni amministrative relative alla Società per l'esercizio di pubblici servizi anonima (SEPSA) sono trasferite o delegate, rispettivamente, se esercitate da autolinee o da linee ferroviarie, alla regione Campania, previo suo assenso per quanto riguarda la delega di funzioni. In mancanza di assenso alla delega di funzioni, il Ministro dei trasporti nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario.

2. La regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza della gestione e l'economicità di esercizio delle linee ferroviarie delegate ai sensi del comma 1, costituisce apposita società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

ART. 5.

1. Dalla data indicata nell'articolo 2 la regione Campania subentra in tutti i rapporti pendenti dell'Ente, attivi e passivi.

ART. 6.

1. Il personale appartenente all'Ente e alle società controllate sciolte, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regolarmente assunto e in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito alla regione Campania.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede a determinare la definitiva destinazione del personale suddetto, precedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti e aziende regionali, assicurando a tali enti la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti suddetti, il personale è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni della regione presso gli uffici, gli enti o le aziende di cui al comma 2.

4. Fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico già in godimento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.